

- (6) Come prescritto dal regolamento (CE) n. 2160/2003, l'EFSA è stata consultata sulla fissazione dell'obiettivo dell'Unione permanente relativo ai gruppi di riproduttori di *Gallus gallus*. Il 26 marzo 2009 il gruppo di esperti «Pericoli biologici» ha adottato, su richiesta della Commissione europea, un parere scientifico sulla stima quantitativa delle ripercussioni della fissazione di un nuovo obiettivo di riduzione della prevalenza di *Salmonella* nei polli riproduttori *Gallus gallus* ⁽¹⁾. Esso è giunto alla conclusione che *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* sono i sierotipi per i quali è maggiore la probabilità di trasmissione dai polli riproduttori alla progenie, nelle catene della carne di pollo e delle galline ovaiole, e che le misure di controllo comunitarie per questi due sierotipi dovrebbero contribuire a combattere le infezioni da *Salmonella* negli stock di produzione e a ridurre i rischi per la salute umana derivanti dal pollame. In questo parere scientifico il gruppo di esperti indica inoltre che i benefici marginali di ulteriori misure di controllo su scala comunitaria per la ricerca di altri sierotipi nei riproduttori sono relativamente modesti: questi sierotipi sono associati meno frequentemente a malattie umane e sono meno soggetti a trasmissione verticale.
- (7) Tenuto conto del parere scientifico dell'EFSA e del fatto che occorre più tempo per valutare l'andamento della *Salmonella* nel pollame dopo l'introduzione dei programmi nazionali di controllo, è opportuno mantenere un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza di *Salmonella* nei gruppi di riproduttori adulti di *Gallus gallus* simile a quello fissato dal regolamento (CE) n. 1003/2005
- (8) Per verificare i progressi verso la realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è necessario effettuare ripetuti prelievi di campioni nei gruppi di riproduttori di *Gallus gallus*.
- (9) I programmi nazionali di controllo per il raggiungimento dell'obiettivo nel 2010 sono stati approvati conformemente alla decisione 2009/883/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2010 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi ⁽²⁾. Questi programmi erano basati sulle disposizioni giuridiche applicabili al momento della loro presentazione. I programmi relativi ai gruppi di riproduttori di *Gallus gallus* sono stati approvati sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1003/2005. È quindi necessaria una misura transitoria per i programmi di controllo già approvati.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ The EFSA Journal (2009) 1036, pagg. 1-68.

⁽²⁾ GU L 317 del 3.12.2009, pag. 36.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo dell'Unione

1. Dal 1° gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza di *Salmonella* spp. nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* («obiettivo dell'Unione») di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è la riduzione all'1 % della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* che risultano positivi a *Salmonella enteritidis*, *Salmonella infantis*, *Salmonella hadar*, *Salmonella typhimurium* e *Salmonella virchow* («sierotipi di *Salmonella* rilevanti»).

Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus*, dal 1° gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione è che non più di un gruppo all'anno risulti positivo ai sierotipi di *Salmonella* rilevanti.

2. Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è definito nell'allegato.

Articolo 2

Riesame dell'obiettivo dell'Unione

La Commissione riesamina l'obiettivo dell'Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del programma di test di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 3

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1003/2005

1. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Le disposizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 continuano ad applicarsi ai programmi di controllo approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

